



# Comune di MINUCCIANO

Provincia di Lucca

**Verbale n. 17 del 19.10.2021**

## **PARERE SULL'AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023**

---

*L'Organo di revisione*

Dott. Eugenio Presta

**COMUNE DI MINUCCIANO**  
**ORGANISMO UNICO DI REVISIONE DEI CONTI**

**Dott. Eugenio Presta**

**Oggetto: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 17.09.2021 AVENTE OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2021 – 2023 - AGGIORNAMENTO.**

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, l'organo di revisione, nella persona del Revisore Unico, dott. Eugenio Presta, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.06.2019, effettua la verifica su quanto in oggetto.

Il Revisore ha ricevuto la documentazione in data 18.10.2021 dal Rag. Marco Comparini, Responsabile Finanziario del Comune di Minucciano.

Alla richiesta ha allegato:

- Proposta di deliberazione n. 26 della Giunta Comunale per l'aggiornamento del piano del fabbisogno di personale 2021 - 2023;
- Allegato 1 Prospetto calcolo delle capacità assunzionali 2021 - 2023;
- Allegato 2 Piano occupazionale e piano delle assunzioni triennio 2021 - 2023;
- Allegato 3 Dotazione organica triennio 2021 - 2023;
- Allegato 4 Prospetto dimostrativo della previsione del limite di spesa per personale del fabbisogno 2021 - 2023;
- Allegato 5 Raccordo tra spese e dotazione organica anno 2022.

\* \* \*

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Minucciano e relativi allegati, avente ad oggetto:

**PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2021 - 2023 – AGGIORNAMENTO.**

VISTI:

- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in L. 114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali),

**RICHIAMATE**

- la legge 28 marzo 2019, n.26 ha modificato il comma 5 D.L 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali inutilizzati, ha permesso di effettuare calcoli sui cinque anni precedenti e non più solo sul triennio precedente. In altri termini gli enti potranno utilizzare a partire dall'anno 2019 le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 non spesi in questi anni e riferite alle cessazioni di personale avvenute in tali anni;
- il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale; tuttavia, fino alla data che sarà definita in sede di decreto attuativo mantengono vigore le attuali regole sulla quantificazione della capacità assunzionale);
- la L. 19 giugno 2019 n. 56 (c.d. "Legge Concretezza) pubblicata in G.U. n.145 del 22-6-2019; Atteso che l'art. 3 rubricato "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" prevede specifiche disposizioni al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, introducendo, tra l'altro, la previsione secondo la quale "le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

#### **CONSIDERATO**

- che il valore di riferimento da rispettare per i comuni soggetti al patto di stabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a quella sostenuta nel triennio 2011 - 2013;
- che per il Comune di Minucciano, sulla scorta dei dati finanziari definiti come risultante dai documenti contabili approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale per il triennio 2011 – 2012 – 2013 è consolidata in € 513.218,60 e che tale valore rappresenta il "valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ";
- che le spese programmate negli anni 2021 – 2022 e 2023, osservano i vincoli, come risulta dal seguente prospetto di calcolo:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Totale spese personale</b>	<b>532.013,30</b>	<b>551.336,38</b>	<b>588.112,11</b>
<b>Detrazioni</b>	-	-	-
<b>Assunzioni consentite dal DL 34/2019</b>	<b>35.970,14</b>	<b>*56.622,59</b>	<b>*56.622,59</b>
<b>Spesa personale per rispetto del limite</b>	<b>496.043,16</b>	<b>494.713,79</b>	<b>494.713,79</b>

\*importo derivante dalla sommatoria delle assunzioni 2021 e 2022.

e che pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

- che l'Articolo 14-bis, comma 5 sexies del Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, recita: “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;
- che dall'esame dei documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere alle seguenti assunzioni:

anno 2021

- nessuna assunzione, oltre le due unità a tempo indeterminato già assunte, in base a quanto previsto dal PTFP approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 82 del 19.12.2020;

anno 2022

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 1 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità;

anno 2023

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 0 unità,

#### **VERIFICATO CHE**

- il valore medio della spesa di personale del 2011 - 2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a €. 513.218,60;
- che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006, in sede previsionale, per il triennio 2021 - 2023 rispetta i limiti e risulta in diminuzione in relazione alla media degli anni 2011-2013;
- l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella proposta di deliberazione, grazie alle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso,

l'organo di revisione economico finanziaria

**ESPRIME**

parere favorevole all'aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021 - 2023 del Comune di Minucciano.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021 - 2023, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

San Giuliano Terme (Pi), 20 ottobre 2021

Il Revisore dei Conti  
Dott. Eugenio Presta  
(firmato digitalmente)